



PAOLA PELLEGRINI
NOTAIO

Repertorio n.5807

Raccolta n.3700

ATTO COSTITUTIVO DI COMITATO

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventiquattro, il giorno diciassette del mese di aprile

(17 aprile 2024)

in Roma, nel mio studio in Via Sabotino, 45.

Avanti a me Dottoressa Paola PELLEGRINI Notaio in Roma, iscritto nel Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

sono presenti:

- **AMADIO Paolo**, nato ad

, residente in

- **BAGNASCO Sergio**,

- **BONANNI Raffaele**,

- **BONO Nicola**,

- **DELOGU Vittorio Michele**,

- **GARGANI Giuseppe**,

- **GULLO Giuseppe**, nato a M

- **MAINO Matteo Emanuele**, nato a

- **MASTRORILLO Riccardo**, nato a

- **MORACE Pietro**, nato a

- **PALUMBO Vincenzo (detto Enzo)**, nato a

- **PAOLINI Enzo**, nato a

- **SPANU Luigi**, nato a

- **TASSONE Mario**, nato a

Registrato a Roma 2

il 18 aprile 2024

N. 12777

Serie 1/T

Esatti Euro 200,00

- **VAIANI Mauro**, nato a [REDACTED]

I componenti, cittadini italiani, dell'identità personale dei quali io Notaio sono certo, dichiarano:

a) di volersi rendere promotori - ai sensi dell'art. 75 Cost. e degli art. li 7 e 27 e segg. della Legge 25.05.1970 n. 352 - della raccolta di firme allo scopo di chiedere e fare celebrare referendum parzialmente abrogativi delle attuali leggi elettorali per la Camera (DPR 361-1957) e per il Senato (D. Lgs. 533-1993), così da consentire a tutti i cittadini italiani il diritto di scegliere direttamente e liberamente i propri rappresentanti in Parlamento e di potere accedere alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, e ciò ai sensi degli art. li 48, comma 2, e 51, comma 1, Cost.;

b) a tal fine, di volere depositare presso la Cancelleria della Corte di Cassazione richieste di referendum abrogativi sulla base di quesiti in corso di elaborazione e comunque con riserva di eventuali modifiche e/o integrazioni che al fine si rendessero opportune o fossero richieste dagli Organi competenti;

TUTTO CIÒ PREMESSO

da valere quale parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 - I componenti signori AMADIO Paolo, BAGNASCO Sergio, BONANNI Raffaele, BONO Nicola, DELOGU Vittorio Michele, GARGANI Giuseppe, GULLO Giuseppe, MAINO Matteo Emanuele, MASTRORILLO Riccardo, MORACE Pietro, PALUMBO Vincenzo (detto Enzo), PAOLINI Enzo, SPANU Luigi, TASSONE Mario, VAIANI Mauro col presente atto dichiarano di volere fondare e costituire, come ora stesso fondano e costituiscono, ai sensi degli articoli 39, 40, 41 e 42 del codice civile, un Comitato per la Promozione dei Referendum di cui in premessa, che a tal fine viene denominato: "**COMITATO REFERENDARIO PER LA RAPPRESENTANZA**". L'acronimo "**Co. Re. RA**" individua a tutti gli effetti il Comitato.

Il Comitato ha sede in Roma, via delle Carrozze, 19.

Art. 2 - La durata, lo scopo, le norme sul patrimonio e sugli organi del Comitato, sull'ammissione e sugli obblighi dei membri risultano, oltre che dalla legge, dallo Statuto composto da n. 12 (dodici) articoli, che si allega al presente atto sotto la **lettera "A" (all. A)**.

Art. 3 - I componenti si riservano la facoltà di cooptare nel Comitato, in una o più volte, altri membri che intendano affiancarli al medesimo fine depositando nella Cancelleria della Corte di Cassazione la richiesta di referendum sui quesiti, o essendo comunque disposti a dare un apporto significativo al Comitato, e in entrambi i casi facendone richiesta all'Ufficio di Presidenza del Comitato e assumendone diritti

ed obblighi di legge.

Art. 4 - I componenti nominano parte dei componenti l'Ufficio di Presidenza del Comitato nelle persone di:

- **Vincenzo Palumbo, Sergio Bagnasco e Raffaele Bonanni**, Vice-presidenti,

- **Riccardo Mastrorillo e Luigi Spanu**, Segretari organizzativi,

- **Pietro Morace**, Tesoriere;

che dichiarano di accettare, come accettano, le rispettive cariche, e ciò a titolo totalmente gratuito.

I Componenti si riservano di nominare un Presidente d'Onore, il Presidente del Comitato e un altro Segretario Organizzativo.

Art. 4 - Il primo esercizio finanziario si chiuderà il 31 dicembre 2024.

Art. 5-Le spese del presente atto sono a carico del Comitato. Richiesto io Notaio ho redatto il presente atto che ho letto unitamente all'allegato ai componenti i quali lo sottoscrivono con me Notaio alle ore diciannove e quindici.

Scritto in parte da persona di mia fiducia ed in parte da me Notaio, occupa tre pagine e sin qui della quarta di un foglio di carta.

In originale f.to:

Giuseppe GARGANI

Raffaele BONANNI

Pietro MORACE

Matteo Emanuele MAINO

Mario TASSONE

Giuseppe GULLO

Riccardo MASTRORILLO

Luigi SPANU

Nicola BONO

Vittorio Michele DELOGU

Mauro VAIANI

Sergio BAGNASCO

Vincenzo PALUMBO

Enzo PAOLINI

Paolo AMADIO

Paola Pellegrini

=====

Allegato "A" al n. 3700 di raccolta

STATUTO

Art. 1 - È costituito, ai sensi degli articoli 39, 40, 41 e 42 del codice civile, il Comitato denominato "COMITATO REFERENDARIO PER LA RAPPRESENTANZA", con sede in Roma.

L'acronimo **Co. Re. RA** individua a tutti gli effetti il Comitato.

Il Comitato non ha scopo di lucro.

Art. 2 - Il Comitato – ai sensi dell'art. 75 Cost. e degli art. li 7 e 27 e segg. della Legge 25.05.1970 n. 352 – ha per scopo la realizzazione di tutte le attività per la promozione della raccolta di firme allo scopo di chiedere e fare celebrare referendum parzialmente abrogativi delle attuali leggi elettorali per la Camera (DPR 361-1957) e per il Senato (D. Lgs. 533-1993), così da consentire a tutti i cittadini italiani il diritto di scegliere direttamente e liberamente i propri rappresentanti in Parlamento e di potere accedere alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, e ciò ai sensi degli art. li 48, comma 2, e 51, comma 1, Cost.

In particolare, il Comitato assume il compito di depositare presso la Corte di Cassazione richieste di referendum parzialmente abrogativi delle suddette leggi elettorali, nonché quelli di raccordare i soggetti promotori dei suddetti Referendum, raccogliere nelle forme di legge il numero di firme previsto dalla Costituzione, disciplinare i rapporti tra i Comitati sostenitori locali e il Comitato Nazionale, interloquire e costituirsi in giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione e alla Corte Costituzionale per sostenere la legittimità e l'ammissibilità delle proposte referendarie, e comunque svolgere tutte le relative e conseguenti attività, nessuna esclusa, sino all'esito dei Referendum.

Art. 3 - Il Comitato raccoglie le risorse economiche necessarie al fine firme mediante:

- le contribuzioni volontarie dei membri del Comitato e dei firmatari delle richieste referendarie e di chiunque, anche dall'esterno, voglia contribuire allo scopo del Comitato;
- le liberalità, anche testamentarie, a favore del Comitato;
- gli eventuali proventi delle iniziative promosse dal Comitato;
- ogni altro provento che ad esso comunque legalmente affluisca.

Art. 4 – Il Comitato, su proposta dell'Ufficio di Presidenza, potrà cooptare al suo interno, in una o più volte, altri membri che perseguano lo stesso scopo o che siano comunque disposti a dare un apporto significativo al Comitato, e in entrambi i casi facendone richiesta e assumendone diritti ed obblighi di legge.

Art. 5 – Il Comitato adotta le sue deliberazioni a maggioranza semplice, qualunque sia il numero dei presenti, purché consti che tutti i suoi membri siano stati convocati.

Art. 6 - Il Comitato nomina al suo interno un Ufficio di Presidenza, composto da: Presidente d'Onore, Presidente del Comitato, tre Vicepresidenti, tre Segretari Organizzativi, e il Tesoriere, che può anche esterno al Comitato; può inoltre nominare un Presidente d'Onore individuandolo tra le personalità eminenti della Repubblica Italiana che abbiano dato un significativo apporto alla democrazia parlamentare e all'iniziativa referendaria; il fa parte a pieno titolo dell'Ufficio di Presidenza.

Tutti i predetti incarichi sono a titolo totalmente gratuito e durano sino allo scioglimento del Comitato; in ogni caso di carenza, il Comitato provvede alla relativa sostituzione

Spetta all'Ufficio di Presidenza del Comitato l'indicazione delle linee guida sulla gestione della campagna referendaria.

Al Presidente (o, in sua mancanza, al Vicepresidente più anziano) spetta la rappresentanza politica del Comitato e la sua rappresentanza di fronte ai terzi e in giudizio, salva restando l'esclusiva responsabilità del tesoriere per le obbligazioni assunte.



Spetta al Presidente di convocare l'Ufficio di Presidenza e il Comitato, di propria iniziativa quando lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta di almeno due membri dell'Ufficio di Presidenza o di un terzo dei membri del Comitato.

Art. 7 - I fondi del Comitato sono amministrati dal Tesoriere, che ne assume l'esclusiva responsabilità.

Al Tesoriere competono i poteri per la gestione amministrativa e finanziaria ordinaria del Comitato, effettuare incassi e pagamenti a favore di terzi rilasciandone relativa quietanza. Il Tesoriere ha il potere di accendere conti correnti bancari o postali, di riscuotere somme ed effettuare pagamenti.

Art. 8 - L'esercizio finanziario del Comitato coincide con l'anno solare.

Entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario il Tesoriere propone il bilancio consuntivo e lo trasmette con apposita relazione all'Ufficio di Presidenza, che lo sottopone al Comitato per l'approvazione entro i successivi due mesi.

Art. 9 - Il Comitato si scioglierà per raggiungimento dello scopo entro il 31 (trentuno) dicembre dell'anno di svolgimento dei Referendum.

Lo scioglimento anticipato del Comitato può essere deliberato dal Comitato col voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) dei suoi componenti.

In caso di scioglimento anticipato, l'eventuale patrimonio residuo è destinato a enti o associazioni che perseguano finalità analoghe a quelle che hanno ispirato l'iniziativa referendaria, nei modi che saranno deliberati dal Comitato ovvero dal liquidatore a tal fine nominato.

Art. 10 - Tutte le comunicazioni tra i membri del Comitato saranno fatte per posta elettronica.

Tutte le riunioni degli organi collegiali potranno essere tenute, in tutto in parte, anche a distanza attraverso piattaforme telematiche dedicate, con tempestiva trasmissione delle relative credenziali digitali per l'accesso e con preavviso di almeno 24 ore.

Art. 11 - Le modificazioni del presente statuto sono deliberate dal Comitato col voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) dei suoi membri

Art. 12 - Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile.

Giuseppe Jozzani, Matteo Emanuele Merino
Fabio Dece, Luca Lorusso
Antonio Brea, Giuseppe Della
Giacco Della Rocca, Luigi Spanu
Michele B...
Giovanni Michele B...
Sofia B...
Paolo B...

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINA-

LE SU SUPPORTO CARTACEO AI SENSI DELL'ART.22 DEL D.LGS. N.82

DEL 7 MARZO 2005 MODIFICATO DALL'ART.15 DEL D.LGS. N.235 DEL

30 DICEMBRE 2010.